

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1447-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1981

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso il Tribunale supremo militare. Esplicitamente l'ultimo comma dell'articolo 3 della stessa legge devolve le competenze già affidate al Tribunale supremo militare dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare alla Corte militare di appello.

Il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, di cui si propone la conversione in legge, in coerenza con quanto è previsto dal comma citato, propone modifiche all'articolo 30 del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la composizione della Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

Tale Commissione, secondo la vecchia regolamentazione, era presieduta dal presiden-

te del Tribunale supremo militare: opportunamente ora si dispone che essa sia presieduta dal presidente della corte militare d'appello.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la Commissione, già presieduta dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale supremo militare, secondo il disposto del presente decreto-legge è presieduta dal magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della corte militare d'appello.

Le modifiche apportate — necessarie per assicurare il funzionamento della Commissione consultiva d'appello — avevano obiettivo carattere d'urgenza. Ciò giustifica il ricorso allo strumento del decreto-legge e consiglia una rapida approvazione del disegno di legge di conversione.

DE ZAN, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro, avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali richiesti per la decretazione d'urgenza.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, recante modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

*Decreto-legge 22 maggio 1981, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 30, secondo comma, lettera a), e terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, secondo cui sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva occorre il parere di apposita commissione presieduta dal presidente del Tribunale supremo militare e in caso di assenza o di impedimento dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale medesimo;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, che ha, fra l'altro, soppresso il Tribunale supremo militare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento della commissione sopraindicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono apportate le seguenti modifiche:

— nel secondo comma la lettera a) è così sostituita: « a) il presidente della corte militare d'appello, presidente »;

— nel terzo comma la lettera a) è così sostituita: « a) il magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della corte militare d'appello ».

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981.

**PERTINI — FORLANI — LAGORIO**

Visto, *il Guardasigilli*: **SARTI**